



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 820

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire
l'incolumità dei ciclisti e degli automobilisti

Indice

1. DDL S. 820 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 820.....	4

1. DDL S. 820 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 820
XVIII Legislatura

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti e degli automobilisti

Iter

8 novembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.820

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Riccardo Nencini](#) ([Misto](#), [PSI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 settembre 2018**; annunciato nella seduta n. 40 del 26 settembre 2018.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , SICUREZZA STRADALE , CICLI E MOTOVEICOLI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente l'8 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 56 dell'8 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 820

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 820

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **NENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti e degli automobilisti

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si compone di due articoli che contengono modifiche al codice della strada volte a garantire una migliore salvaguardia dei ciclisti e degli automobilisti.

L'articolo 1 prevede il mantenimento di una «fascia di sicurezza» che garantisca la giusta distanza tra veicoli e bicicletta durante la circolazione. La misura va nel senso di tutelare l'incolumità degli utenti della strada che utilizzano la bicicletta per effettuare i propri spostamenti.

La modifica normativa di cui all'articolo 2 ha lo scopo di adeguare la prescrizione all'evoluzione tecnologica che ha introdotto ulteriori apparecchiature elettroniche di uso comune, il cui utilizzo risulta essere pericoloso per la guida. Oltre agli apparecchi radiotelefonici non si possono utilizzare *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet*, videogiochi e dispositivi analoghi. Il numero di incidenti causati dall'uso improprio di detti apparecchi durante la guida costituisce infatti causa crescente di incidenti anche molto gravi. Al fine di dare maggior valore cogente a tale divieto è stata prevista la sospensione della patente di guida già alla prima infrazione (da uno a tre mesi) e con la recidiva nel biennio si raddoppia il periodo (da due a sei mesi). Anche la decurtazione dei punti viene raddoppiata da 5 a 10.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Durante la marcia i veicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di almeno 1,50 metri».

Art. 2.

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «cuffie sonore,» sono inserite le seguenti: «*smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet*, videogiochi e dispositivi analoghi»;

b) al comma 3-*bis*, le parole da: «, qualora lo stesso soggetto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in caso di prima infrazione e da due a sei mesi in caso di reiterazione nel biennio».

2. Alla tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso: «Art. 173», il numero: «5» è sostituito dal seguente: «10».

